



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

L'impresa agricola e le innovazioni tecnologiche:
nuove regole.

The agricultural enterprise and technological innovation:
new rules.

Relatore:
Prof. Pietro Maria Putti

Rapporto Finale di:
Kim Alexander

Anno Accademico 2018/2019

INTRODUZIONE.....	3
L' IMPRESA AGRICOLA.....	5
1.1. IL TITOLO II “DEL LAVORO NELL’ IMPRESA” DEL LIBRO V DEL C.C.....	5
1.2. LA CATEGORIA UNITARIA DELL’ IMPRESA	6
1.3. IL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 MAGGIO 2001 N.228 E LE RAGIONI DELLA NUOVA FORMULAZIONE DELL’ ART. 2135 C.C.....	8
1.4. L’ IMPRESA AGRICOLA, COME DEFINITA DAL VECCHIO E DAL NUOVO ART. 2135 C.C., ERA ED E’ UN’ IMPRESA IN SENSO TECNICO	8
1.5. LA VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI E LE CONTRATTAZIONI DELL’ AGRICOLTORE NELLE BORSE MERCI	9
1.6. LE ATTIVITA’ AGRICOLE PRINCIPALI.....	10
1.7. SEGUE : LA COLTIVAZIONE DI ESSERI VEGETALI	10
1.8. SEGUE : LA CURA DEL BOSCO E LA FILIERA BOSCO-LEGNA-ENERGIA	11
1.9. LA RACCOLTA DEI FRUTTI SPONTANEI DEL SOTTOBOSCO E LA LORO NATURA GIURIDICA DI RES NULLIUS.....	12
1.10. L’ALLEVAMENTO DI ANIMALI	14
1.11. ALLEVAMENTI DEI PESCI	16
1.12. LE ATTIVITA’ CONNESSE ED IL CRITERIO DELLA PREVALENZA	17
1.13. SEGUE : LE ATTIVITA’ “TURISTICHE”	20
1.14. SEGUE : LE ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	22
1.15. L’ ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI : LA POLITICA COMUNITARIA DEI PREZZI	23
Innovazione e Agricoltura.....	24
2.1. Definizioni ufficiali	26
2.2. L’innovazione come risultato di attività di ricerca	26
2.3. I modelli di diffusione dell’innovazioni.....	28

2.4. Quale apporto dalle politiche e dalle strutture pubbliche	30
<i>L'innovazione nello sviluppo rurale</i>	30
<i>le novità introdotte dal regolamento comunitario 2011/627/3</i>	30
3.1. Introduzione al trasferimento di conoscenza e al concetto di innovazione	31
3.2. L'impianto regolamentare della Strategia Europea per l'Innovazione	32
3.4. Il PEI e la Rete del PEI (Il Partenariato Europeo per l'innovazione)	36
<i>Conclusioni</i>	37
<i>BIBLIOGRAFIA</i>	38
<i>SITOGRAFIA</i> :	40

INTRODUZIONE.

La crisi economico-finanziaria, le forti tensioni sociali, le grandi migrazioni, i focolai di guerra mostrano una forte esigenza insoddisfatta di governo dei sistemi globalizzati.

Alle incertezze del contesto, si devono aggiungere una serie di sfide di portata globale, a partire dal cambiamento climatico i cui effetti determinano fattori di ulteriore instabilità. Per i 9 miliardi di cittadini che popoleranno il mondo entro il 2050, gli agricoltori dovranno produrre cibo sufficiente, producendo di più con meno input e meno terra fertile.

E se da un lato la fame e la malnutrizione avanzano drammaticamente in tutto il mondo, dall'altro le persone che soffrono di sovrappeso ed obesità aumentano in maniera altrettanto preoccupante e, con esse, cresce a dismisura lo spreco alimentare.

Il modello produttivo del futuro, dovrà quindi essere efficiente sotto il profilo delle risorse, sostenibile e competitivo. L'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile (fao onu cee) con i suoi 17 obiettivi traccia la principale strada da seguire.

In tale contesto, l'interesse agricolo è alto. L'agricoltura multifunzionale e pluriattiva può contribuire fortemente ad affrontare le sfide e le incertezze globali e si candida ad essere fattore propulsivo per la crescita complessiva del Paese.

L'innovazione, assieme al legame con il territorio, rappresenta uno dei capisaldi del nuovo modello di sviluppo dell'agricoltura e deve essere interpretata su tre piani:

- Le innovazioni tecniche con un ruolo da protagonista dell'agricoltura digitale, dell'automazione, dell'agroecologia e delle biotecnologie. Il miglioramento genetico, fondamentale per il progresso dell'agricoltura, deve essere finalizzato non solo all'incremento delle rese, ma anche ad accrescere la resilienza, la qualità, la tolleranza ai parassiti e la capacità di adattarsi al cambiamento climatico. L'innovazione dovrà puntare sulle moderne tecniche della cisgenetica e soprattutto del genome editing, che permettono di superare la questione degli Ogm (transgenesi) e di rilanciare la ricerca anche sulle varietà, cultivar e razze minori, valorizzando la biodiversità e la tipicità. Occorre sviluppare nuove relazioni tra pubblico e privato ed interazioni più strette tra mondo

dell'impresa e mondo della ricerca, anche per favorire il trasferimento e la diffusione di tecniche già elaborate ma non collaudate in campo e non implementate nei processi aziendali.

- Le innovazioni organizzative. La competitività è sempre più condizionata dalla qualità e dall'efficacia delle relazioni che si sviluppano sul territorio e nella filiera. E' fondamentale rafforzare le strategie che mirano all'aggregazione, allo sviluppo dell'economia contrattuale, all'eliminazione delle pratiche commerciali sleali, alla regolazione autogestita delle filiere. Strategica in tal senso la crescita dell'organizzazione economica delle Op in tutti i settori ed in tutte le aree geografiche del Paese ma anche la creazione di Organismi Interprofessionali (OI) nazionali,

costituiti dalle rappresentanze delle attività economiche (dalla fase agricola alla Gdo) e con un forte protagonismo delle imprese. L'approccio dei "Tavoli di filiera" dovrà essere superato da nuove iniziative governative tese alla promozione degli strumenti di pianificazione strategica e di orientamento dell'economia contrattuale.

- Le innovazioni sociali. In primo luogo urgente sviluppare nuovi sistemi agricoli locali, che privilegino la vendita diretta, i mercati di prossimità e nuove forme di distribuzione e consumo, con il coinvolgimento di diversi attori locali (dai circuiti dell'Ho.re.ca., alla piccola distribuzione locale di eccellenza, ai gruppi di acquisto solidale). Un ruolo di prim'ordine è da ascrivere anche allo sviluppo dell'agricoltura sociale. Su tale fronte, urgente la completa attuazione della legge 141 del 2015, così come la definizione e la messa in opera di progetti su scala locale per valorizzare le tante realtà pilota già operanti sui territori.

L'IMPRESA AGRICOLA.

1.1. IL TITOLO II “DEL LAVORO NELL’IMPRESA” DEL LIBRO V DEL C.C.

L'impresa agricola viene definita nel codice civile:

La formula è composta da due termini, un nome, impresa, ed un aggettivo, agricola, dobbiamo accertare il significato di entrambi.

Il Titolo II del Codice Civile sotto il titolo “del lavoro nell’impresa”, è organizzato in tre distinti capi :

- - “dell’impresa in generale” (artt.2082-2134)
- - “dell’impresa agricola” (artt.2135-2187)
- - “delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione” (artt.2188-2221).

Ai sensi dell’ art.2082 c.c. è imprenditore chi esercita professionalmente un’ attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Gli artt.2135 e 2195 c.c. invece elencano le attività che rispettivamente danno corpo all’ impresa agricola e a quella commerciale, senza indicare come debbano essere esercitate queste specifiche attività.

L’ art.2135 c.c. elenca quattro attività :

- 1) coltivazione del fondo
- 2) silvicoltura
- 3) allevamento degli animali
- 4) attività connesse.

L’ articolo chiarisce in cosa consistano queste attività ma non come queste debbano svolgersi. L’ art.2195 c.c. ne elenca invece sei :

- 1) attività industriale
- 2) attività del negoziante

- 3) attività di trasporto
- 4) attività bancaria
- 5) attività assicurativa
- 6) attività ausiliaria delle precedenti.

Si deve inoltre constatare che gli articoli seguenti all' art.2135 c.c. che riguardano l' impresa agricola in generale sono ben pochi.

Questa scarsità di disposizioni fa pensare ad una artificiosa simmetria tra impresa agricola ed impresa commerciale.

1.2. LA CATEGORIA UNITARIA DELL' IMPRESA

Secondo l' opinione maggioritaria “impresa” significa “attività”. Lo stesso art. 2082 c.c. definendo la figura dell' imprenditore ci parla di “attività economica professionalmente esercitata” ed identifica quindi l' impresa con tale attività.

Possiamo a questo punto cogliere la differenza tra impresa ed azienda che il nostro legislatore sancisce all' art. 2555 c.c., definendo l' azienda come il complesso dei beni organizzati dall' imprenditore per l' esercizio dell' impresa.

Analizzando l' art. 2082 c.c. possiamo affermare che il soggetto è imprenditore :

- a) quando esercita un' attività economica organizzata;
- b) quando la esercita professionalmente;
- c) quando la esercita al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Dobbiamo innanzitutto analizzare il termine “organizzazione”. Solo le attività produttive organizzate sono imprenditoriali, e non importa che l’organizzazione abbia proporzioni rilevanti, è organizzazione del proprio lavoro tanto quella posta in essere da un ciabattino, tanto quella posta in essere da un broker.

Il secondo termine da analizzare è “professionalità”. Per essere imprenditore non occorre né un titolo di studio, né l’iscrizione ad albi o a registri, anche se essi sono sempre più richiesti per l’esercizio dell’attività imprenditoriale, o quantomeno per l’attribuzione di finanziamenti pubblici, o per essere ammessi a certe agevolazioni.

La professionalità attiene all’attività : l’attività è svolta in modo professionale quando non è occasionale, né saltuaria, ossia quando è esercitata con continuità.

Il terzo termine da analizzare è in realtà una proposizione, ossia l’espressione “produzione o scambio” di beni o di servizi. Sia lo scambio che la produzione riguardano il mercato. Non vi è attività di impresa che non si concluda con l’immissione nel mercato dei beni o dei servizi prodotti. Non vi è dunque attività imprenditoriale che non sbocchi in una serie indefinita di negozi giuridici con i consumatori ed utenti per uno scopo di lucro e di profitto, per questo motivo non è impresa l’attività, che pur economica, sia un’attività di autoconsumo.

Dobbiamo ora fare un’ultima riflessione. Dobbiamo chiederci se lo scopo dell’impresa sia il lucro o invece la produzione. Non vi è dubbio che dall’immissione della produzione nel mercato ci si attende un ricavo, ovverossia che sia realizzato un fine, almeno astrattamente, lucrativo onde evitare decozione e fallimento.

**1.3. IL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 MAGGIO 2001
N.228
E LE RAGIONI DELLA NUOVA FORMULAZIONE DELL’
ART. 2135 C.C.**

La dottrina prima si chiedeva se l’ impresa agricola fosse un’ impresa in senso tecnico; si chiedeva se fosse agricola solo la coltivazione dei vegetali sul terreno e se fosse necessaria la cura dell’ intero ciclo biologico della pianta; aveva inoltre sollevato la questione dell’ equiparazione del termine “bestiame” a quello di “animali”.

Ma la dottrina discuteva soprattutto sulla natura e sui limiti delle attività connesse alle attività agricole principali. Si può dire che si erano date a tutte queste domande delle risposte soddisfacenti, ma allora perché il legislatore nel 2001 è voluto intervenire con la riscrittura dell’ art. 2135 c.c.?

In effetti erano rimaste delle zone d’ ombra e delle divergenze ermeneutiche che in alcuni casi avevano dato vita a liti e processi. Occorreva quindi una sorta di interpretazione autentica che consentisse l’ eliminazione, o almeno la riduzione del contenzioso agricolo per il futuro.

In virtù della nuova formula dell’ art. 2135 c.c. si può sperare in un minor carico di lavoro per i giudici e in un’ interpretazione unitaria.

**1.4. L’ IMPRESA AGRICOLA,
COME DEFINITA DAL VECCHIO E DAL NUOVO ART. 2135
C.C., ERA ED E’ UN’ IMPRESA IN SENSO TECNICO**

Si può notare che la nuova formula dell’ imprenditore agricolo di cui all’ art. 2135 c.c. si ricollega alla definizione dell’ art. 2082 c.c. che ci da atto di un soggetto che “esercita professionalmente un’ attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

In altre parole l' impresa agricola è un' impresa in senso tecnico e l' imprenditore agricolo non è, e non lo è mai stato, un semplice produttore.

La conferma che l' operatore agricolo di cui ci parla l' art. 2135 c.c. è un imprenditore, ovvero un soggetto che produce utilità per il mercato, è ormai acquisita.

1.5. LA VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI E LE CONTRATTAZIONI DELL' AGRICOLTORE NELLE BORSE MERCI

Analizziamo ora l' art. 4 del D.Lgs. 228/2001. Tale articolo consente agli imprenditori agricoli, singoli od associati, di vendere direttamente al dettaglio i propri prodotti “su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico” dopo averne dato comunicazione al sindaco, senza per questo cadere nella disciplina del commercio, comunicazione tra l' altro non necessaria qualora l' agricoltore venda al dettaglio su superfici all' aperto nell' ambito della propria azienda o di altre aree private di cui abbia la disponibilità.

Non si tratta di vendita all' ingrosso ma di vendita al minuto, si tratta di portare il prodotto direttamente al consumatore e già una legge del 1959 consentiva al produttore agricolo di vendere i propri prodotti senza licenza di commercio.

Anche il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114, riformando e liberalizzando la disciplina relativa al settore del commercio, ne ha escluso l' estensione ai produttori agricoli che vendono i propri prodotti, confermando così la “separatezza” dai commercianti.

1.6. LE ATTIVITA' AGRICOLE PRINCIPALI

Leggendo congiuntamente l' art. 2082 e l' art. 2135 del codice civile si rileva che è imprenditore agricolo colui che esercita professionalmente e mediante un' organizzazione “una delle seguenti attività : coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”, al fine della produzione per il mercato.

Sono imprenditori agricoli tanto modesti operatori economici del settore primario, quanto coloro che esercitano attività agricola con imponenti complessi aziendali.

1.7. SEGUE : LA COLTIVAZIONE DI ESSERI VEGETALI

La prima delle attività agricole elencate è la “coltivazione del fondo”. Che cosa vuol dire fondo? Per coltivazione del fondo non si deve intendere la coltivazione del “campo” ma la coltivazione delle “piante”. L' agronomia, ovvero la scienza che studia il modo di conseguire dalla terra, sfruttandone le risorse naturali, la maggiore quantità e la migliore qualità dei

prodotti vegetali necessari all' esistenza degli uomini e degli animali allevati, non studia come viene coltivata la terra, studia invece come si coltivano le piante.

Il nuovo art. 2135 c.c. recita che “per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono la attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale o animale”.

Coltivazione del fondo vuol dire dunque coltivazione delle piante, vuol dire cura e attenzione al ciclo biologico dell' essere vegetale, cura che può riguardare l' intero ciclo biologico o parte di esso. Tra l' altro la coltivazione di fondo oltre che per la produzione di alimenti, può essere utile per produrre biogas ed energia elettrica.

la necessità, per aversi impresa agricola, della cura del ciclo biologico di esseri vegetali ha come conseguenza il fatto che la semplice raccolta di frutti naturali, ancorché organizzata e destinata al mercato, non costituisce attività di impresa agricola e resta fuori dall' art. 2135 c.c. insieme alla caccia, alla raccolta dei funghi, tartufi, bacche, more, mirtilli e lamponi.

Costituisce attività agricola come abbiamo già detto anche una fase essenziale del ciclo biologico dell' essere animale e vegetale. Ad es. l' allevamento con mangimi sarà attività agricola se avrà una durata minima, cioè se si svolgerà lungo un periodo di tempo adeguato per lo svolgimento del ciclo biologico, sicché non sarà agricoltore il mercante di bestiame che lo nutre in attesa di rivenderlo; invece sarà agricoltore colui che si specializzerà nel produrre e vendere barbatelle e ne seguirà la crescita.

Per “fase necessaria del ciclo biologico vegetale ed animale” va intesa quindi una tappa di apprezzabile durata.

1.8. SEGUE : LA CURA DEL BOSCO E LA FILIERA BOSCO- LEGNA-ENERGIA

La seconda attività agricola elencata è la selvicoltura.

La parola significa coltivazione della selva. Parliamo quindi del bosco che non dà solo legname ma “produce” ambiente, garantendo la saldezza del suolo, la purezza dell' aria, la conformazione del paesaggio.

Queste funzioni del bosco sono state riconosciute in realtà a tutta l' agricoltura in generale.

Va detto poi che il legno (ossia il frutto della selvicoltura), ha un lungo ciclo biologico, sicché esso si ottiene dopo un periodo di tempo nel corso del quale il bosco soddisfa le altre sue funzioni.

L' attività di cura del bosco e le sue modalità sono prescritte dalle leggi forestali e costituiscono obblighi per il titolare del godimento di esso.

I selvicoltori sono stati da sempre inseriti tra gli agricoltori essendo il legno un prodotto del fondo, e poi tra gli imprenditori agricoli.

Con riguardo al bosco dobbiamo ricordare la legge Galasso che ha elevato a beni ambientali tutti i territori coperti da foreste e boschi, aree in cui non possono compiersi opere che alterino in modo permanente lo stato dei luoghi; il taglio colturale è consentito nel rispetto delle prescrizioni delle leggi forestali.

Attualmente la produzione eccedentaria di vegetali destinati all'alimentazione degli uomini e degli animali, ha indotto la Comunità a sostenere la produzione delle c.d. biomasse, ovvero di organismi vegetali destinati a produrre biogas ed elettricità.

Tra le biomasse sono specificatamente elencati la legna da ardere, i prodotti residui lignocellulosi puri e le colture forestali a ciò dedicate. Alla luce di queste informazioni possiamo dire che colui che si dedica professionalmente alla produzione di biomasse deve essere qualificato imprenditore agricolo in quanto produttore del fondo e/o del bosco.

1.9. LA RACCOLTA DEI FRUTTI SPONTANEI DEL SOTTOBOSCO E LA LORO NATURA GIURIDICA DI RES NULLIUS

Abbiamo detto che per poter parlare di coltivazione delle piante come attività dell'impresa agricola occorre la cura del ciclo biologico, e ciò distingue l'agricoltura dell'art. 2135 c.c. dalla semplice raccolta dei c.d. frutti spontanei, che tra l'altro possono anche corrispondere a quelli coltivati.

La raccolta di frutti spontanei destinata al mercato quando è organizzata da un imprenditore agricolo sul proprio terreno boscato, acquista il valore di attività connessa e come tale soggiace alla disciplina dell'impresa agricola.

Al contrario quando l'organizzazione di tale attività viene posta in essere nei boschi altrui, da chi non è imprenditore agricolo, il quale provvede ad immettere sul mercato i prodotti del sottobosco, si è in presenza di un'impresa commerciale.

Sono definiti frutti spontanei tanto i vegetali cresciuti spontaneamente (funghi, tartufi), quanto i frutti prodotti dalle piante spontanee (fragole, mirtilli, lamponi, bacche, more), e la loro raccolta non è attività agricola perché manca la coltivazione.

La questione essenziale attiene la possibilità di definire i c.d. frutti spontanei come “frutti” in senso giuridico ai sensi dell’ art. 820 c.c. Per tale disposizione del codice “sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’ opera dell’ uomo”; per il successivo art. 821 c.c. tali frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri, che l’ acquistano con la separazione. Sono dunque frutti in senso giuridico i beni derivati da una cosa madre, ma distinti da questa, per ciò “nuovi” rispetto ad essa, e capaci di essere oggetto autonomo di diritti al momento della separazione.

Il proprietario della cosa madre diventa proprietario dei frutti; mentre il concessionario del diritto (reale o personale) di godimento della cosa madre diventa, al momento della separazione, proprietario dei frutti a titolo originario e non ha titolo derivativo, dato che prima della separazione non esistono beni nuovi.

I c.d. frutti spontanei (funghi, tartufi, fragole, mirtilli, lamponi, bacche...) non sono di proprietà del titolare di godimento (reale o personale) della terra in cui spontaneamente nascono; esse sono quindi res nullius e da chiunque occupabili, salvo che la chiusura del fondo (art. 841 c.c.) ne impedisca di fatto l’ occupabilità.

La legge-quadro 16 dicembre 1985 n.752 dichiara “libera” la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati, mentre la legge-quadro 23 agosto 1993 n.352 consente alle Regioni di autorizzare coloro che hanno diritto di “uso” del bosco di delimitare, con apposite tabelle, specifiche aree per affermarvi il diritto di esclusiva raccolta dei funghi.

È proprio la tabellazione concessa dalle Regioni a coloro che hanno il diritto di godimento del fondo ciò che conferma, che solo in tal caso i coltivatori di questo abbiano diritto, in via esclusiva, ai funghi e ai tartufi delle loro terre.

Le dette leggi prevedono la confisca dei tartufi e dei funghi che vengano raccolti in violazione delle disposizioni riguardo il loro peso e la loro misura, o sulle modalità di raccolta e di trasporto. Qualora il titolare del diritto di godimento del bosco chiedesse ed ottenesse la tabellazione e la conseguente riserva a se della raccolta dei funghi ivi esistenti, ma lo facesse solo ed esclusivamente per impedire l'accesso a terzi al suo terreno, si può dire che la sua condotta costituisce un atto illecito (atti di emulazione).

1.10. L'ALLEVAMENTO DI ANIMALI

La terza attività agricola considerata è l'allevamento di animali. Quando è stato redatto il codice gli animali erano legati al fondo da un rapporto di necessità (lavoro) o da un rapporto di complementarietà (alimentazione e concimazione).

I primi commentatori dell'art. 2135 c.c. enumeravano tra il "bestiame" solo i bovini, gli equini, i caprini e gli ovini, mentre l'allevamento degli altri animali, detti di bassa corte, non assurgeva di per se ad attività agricola principale ma era stimato come attività connessa qualora essi fossero stati alimentati con prodotti di risulta o di scarto dell'attività di coltivazione o con quanto naturalmente avessero potuto trovare sul terreno.

Ma quando i buoi, i cavalli, i muli, le capre, sono stati sostituiti dai trattori, dai veicoli a motore, dai concimi, si è persa la distinzione tra allevamento degli animali grossi e allevamento di animali da bassa corte, dato che entrambi non servivano più al fondo e per entrambi gli alimenti potevano non provenire dal fondo.

La “rottura” tra l’ allevamento e la coltivazione del fondo da un lato, e lo sviluppo delle moderne pratiche di allevamento, hanno imposto una riflessione sul significato della parola “bestiame” adoperata dall’ art. 2135 c.c., e ci si chiede se con essa si possa intendere il complesso delle bestie, ovvero “l’ insieme degli animali allevati per l’ agricoltura e l’ alimentazione dell’ uomo” che si distinguono in bestiame “grosso” (mucche, buoi, equini), “minuto” (capre, pecore) e “da cortile” (conigli, pollame e tutti i volatili domestici”).

Tra l’ altro l’ ordinamento giuridico italiano considera agricolo anche l’ allevamento di suini, conigli, polli, rane, mitili, crostacei, ostriche, molluschi, api, bachi da seta e persino cani, per cui si è giunti alla conclusione che il termine “bestiame” della vecchia formula dell’ art. 2135 c.c. non può essere inteso nel senso attribuito dai primi commentatori.

Con il D.Lgs. 228/2001 che ha voluto riformulare l’ art. 2135 c.c. viene abbandonato il termine bestiame e viene invece adottato il termine “animali”.

Una volta che l’ allevamento veniva scisso dalla coltivazione di fondo e una volta che si era allargato l’ oggetto dell’ allevamento al di là dei bovini, degli equini, dei caprini ed ovini, si poneva la necessità di individuare dei criteri che consentissero di circoscrivere l’ attività di allevamento e di delimitare gli animali-prodotti agricoli.

Riguardo il termine allevamento la dottrina riconduce la parola all’ etimologia intendendo con questo termine il prendersi cura della crescita dell’ animale. In questo modo veniva esclusa, come attività necessaria, la riproduzione.

“Allevamento” è dunque la cura del ciclo biologico dell’ animale, quella che fa di un soggetto un imprenditore agricolo. L’ allevamento degli animali è agricolo quando consiste nella cura e nello sviluppo del ciclo biologico dell’ animale o di una fase di tale ciclo.

Ma per potersi parlare di allevamento dobbiamo intendere la cura di qualsivoglia animale?

La dottrina si divideva; una parte sosteneva che tutti gli animali possono rientrare nella categoria dei prodotti agricoli, l' altra parte sosteneva che l' elenco degli animali che potevano essere allevati da un imprenditore agricolo doveva essere circoscritto.

Il D.Lgs. 228/2001 stabilisce che sono agricole le attività si dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico di carattere animale, ma che "utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, o le acque dolci, salmastre o marine". La formula dunque delimita l' oggetto dell' allevamento agricolo ai soli animali che vengono allevati sul fondo. Vengono quindi esclusi gli animali carnivori come gatti, visoni, cincillà e volpi, nonché scimmie, coccodrilli e pitoni.

Diverso è il caso dei cani, per cui tramite legge l' allevatore di cani è stato assimilato all' agricoltore quando possiede più di cinque femmine ed almeno trenta cuccioli l' anno, ed ottenga da tale attività un reddito prevalente sui redditi a lui imputabili da altre attività extragricole. Sono poi da includere nelle attività agricole la fauna selvatica allevata nelle aziende agro-turistiche- venatorie, nonché l' allevamento delle api.

Anche l' acquacoltore (colui che alleva pesci, mitili, ostriche, molluschi e crostacei) è di pieno diritto un imprenditore agricolo.

1.11. ALLEVAMENTI DEI PESCI

Parliamo ora di un' attività equiparata a quella agricola ossia l' attività di pesca. La pesca e la caccia non sono mai state considerate dalla legislazione italiana come facenti parte dell' attività agricola. Quando però il Trattato di Roma all' art. 32 ha compreso tra i prodotti agricoli, oltre a quelli del suolo e dell' allevamento, quelli della pesca, il sistema giuridico italiano si è trovato dinnanzi a due normative differenti, una nazionale e una comunitaria.

Una tale situazione aveva creato del caos relativamente all' applicazione della normativa, per questo motivo il Parlamento diede

delega al Governo perché disciplinasse l'attività di pesca equiparandola all'attività agricola, per evitare così la duplice normativa esistente.

L'art. 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 226, tratta dell'imprenditore ittico e lo equipara all'imprenditore agricolo; si tratta di un'equiparazione ai fini della disciplina giuridica.

Il D.Lgs. 153/2004 invece disciplina l'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare disponendo che l'attività di pesca marittima deve ispirarsi al principio di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile che impone di coniugare le attività economiche di settore con la tutela degli eco-sistemi, ed impone l'obbligo di registrazione per i pescatori marittimi e per le imprese di pesca, nonché il controllo delle navi tramite licenza di pesca e la vigilanza sulla pesca. Sono stati elaborati dei programmi nazionali della pesca e dell'acquacoltura con l'obiettivo di perseguire la tutela della biodiversità e della durabilità delle risorse ittiche, nonché la promozione della cooperazione e dell'associazionismo tra pescatori e l'istituzione del c.d. Tavolo azzurro e di uno specifico Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

1.12. LE ATTIVITA' CONNESSE ED IL CRITERIO DELLA PREVALENZA

Anche il nuovo art. 2135 c.c. elenca accanto alle tre attività che abbiamo menzionato (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento degli animali) altre attività denominate "connesse", ciò ci porta a compiere una distinzione tra queste tre attività considerate "essenzialmente agricole", e tutte le altre ad esse connesse considerate appunto "attività agricole per connessione", attività che comunque sono assoggettate alla stessa disciplina giuridica dell'impresa agricola.

Tra le attività connesse il legislatore comprende "la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali", ovvero

la trasformazione delle colture vegetali e forestali dedicate all'ottenimento delle biomasse da cui estrarre poi biogas, calore ed elettricità.

La connessione si instaura non quando le biomasse ottenute vengono utilizzate dalla stessa impresa, ma quando si ha appunto una cessione, per cui le biomasse ottenute vengono immesse sul mercato, per cui l'attività connessa è un'attività di per se commerciale che però, per effetto della connessione è sottoposta alla disciplina dell'agricoltura.

Queste attività sono considerate dalla legge "produttive di reddito agrario".

Ma che cosa significa connessione? Il dizionario Devoto-Oli ci dice che per connessione si intende "legame di relazione e interdipendenza", e che "connesso" significa "strettamente congiunto o collegato sul piano ideale; intimamente unito, interdipendente".

Dunque la connessione implica un legame di relazione e di interdipendenza e comunque uno stretto collegamento sia pure ideale. Lo stretto collegamento non è fra due attività poste sullo stesso piano ma fra attività che si distinguono per essere una la principale e l'altra la secondaria; ciò avviene quando la secondaria è funzionalmente collegata alla principale, è ad essa complementare e servente, non ha un proprio fine ma tende a perseguire lo stesso fine perseguito dall'imprenditore che svolge l'attività principale. In altre parole l'attività connessa deve "servire" allo sviluppo dell'attività agricola principale integrandone il reddito.

Della connessione tratta il terzo comma dell'art. 2135 c.c. ed impone all'interprete di mettere in evidenza i seguenti punti :

2. a) per connesse si intendono le attività esercitate dal medesimo imprenditore dirette a determinati e specificati fini; b) queste attività devono essere dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti;

3. c) i prodotti manipolati, conservati, trasformati, commercializzati e valorizzati devono essere ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
4. d) connesse sono poi le attività dirette alla fornitura di beni o di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata e che tra tali attività di fornitura sono comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definiti dalla legge.

Va quindi precisato che queste attività devono essere svolte dallo stesso soggetto che svolge l'attività principale per essere considerate connesse giuridicamente (principio dell'uni soggettività). Da dire poi ancora che oltre alle attività espressamente indicate dal terzo comma dell'art. 2135 c.c. si reputano connesse, salva prova contraria (gravemente su chi intende contestare la connessione), le attività accessorie, collaterali, dipendenti, "serventi" delle attività principali di coltivazione del fondo, della silvicoltura e dell'allevamento di animali.

Oggi possiamo considerare connesse le offerte di insaccati, porchetta e polli cotti, quali beni ottenuti dalla produzione di carni e della loro macellazione. Invece non può essere considerato tale il gelato ottenuto dallo yogurt perché frutto di una successiva trasformazione dello yogurt, questo sì prodotto derivato dal latte e come tale prodotto agricolo.

Al termine "trasformazione" si ricollega poi quello successivo di "valorizzazione" del prodotto, ossia l'attività con cui si provvede a dare al prodotto destinato al mercato, un valore in più, ad esempio l'aggiunta di vitamine o di specifiche sostanze nutritive nel corso delle operazioni di trasformazione del prodotto di base.

La “valorizzazione” dà al prodotto una presentazione migliore, un prezzo più alto di vendita (si pensi al lavaggio e al confezionamento della frutta con appositi bollini riportanti il marchio dell’ impresa). Da tutto ciò che abbiamo detto si evince che non vi è nulla di nuovo rispetto a quello che la dottrina aveva ricavato dalla formula dell’ originario art. 2135 c.c.; la novità è data dal fatto che attualmente un soggetto non perde la sua qualità di imprenditore agricolo quando manipola, conserva, trasforma, commercializza e valorizza, assieme ai propri prodotti, prodotti altrui, che ha acquistato appunto, per manipolarli, conservarli, trasformarli e valorizzarli per poi commercializzarli con i (prevalenti) propri, e ciò “al fine di ottenere anche un mero aumento quantitativo della produzione e un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva”.

Successivi decreti legislativi annoverano tra le attività agricole connesse anche quelle “dirette alla manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’ allevamento di animali”.

Tra le attività connesse peraltro, non sono elencate solo quelle che hanno per oggetto prodotti agricoli, tanto allo stato naturale, quanto quelli trasformati, perché il nuovo art. 2135 c.c. elenca anche “attività dirette alla fornitura di beni o servizi”, “le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale” e “le attività di ricezione ed ospitalità”.

Da ricordare che l’ imprenditore per essere considerato tale deve svolgere un’ attività proiettata sul mercato.

1.13. SEGUE : LE ATTIVITA’ “TURISTICHE”

Come abbiamo appena detto l’ art. 2135 c.c. elenca tra le attività connesse la “fornitura di beni o servizi”.

Parliamo a proposito dell’ offerta di alimenti e di bevande “ricavati da

materie prime dell' azienda agricola" e in particolare si può parlare in merito dell' attività propria dell' agriturismo.

L' attività di ristorazione si compone del servizio della selezione, cottura e somministrazione degli alimenti agli ospiti e non della sola vendita di prodotti agricoli.

Per "attività agrituristiche" vanno intese le attività di ricezione ed ospitalità, di somministrazione di pasti e bevande e di svolgimento di attività ricreative e culturali da svolgersi "nell' ambito dell' azienda", altre attività ricreative, culturali, didattiche, escursionistiche, di pratica sportiva e ippoturismo "ancorché svolte all' esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell' impresa" ovvero fuori dai confini dell' azienda che molto spesso si rivela ristretta per pratiche come l' escursionismo.

Sono le Regioni a disciplinare l' attività di servizio di alloggio e di prima colazione nella propria abitazione (il c.d. bed and breakfast), anche da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, chiarendo che se il servizio viene reso da questi, rientra fra le attività agrituristiche.

Per potersi parlare di attività agriturbistica sono necessari gli elementi dell' unisoggettività e dell' uniazionalità (attraverso l' utilizzo da parte degli imprenditori agricoli della propria azienda).

Il reddito proveniente dalle attività agrituristiche è considerato reddito agrario.

I locali utilizzati ad uso agriturbistico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Gli alimenti e le bevande che i turisti consumano possono provenire da "lavorazioni esterne" anche a carattere industriali, compiute da altri e fuori dall' azienda (come previsto dall' art. 2135 c.c. che considera agricoli non solo i prodotti ottenuti dall' imprenditore agricolo attraverso i suoi campi, ma anche quelli dei campi altrui che siano stati acquistati, manipolati e trasformati da lui purchè questi prodotti non siano prevalenti).

Sono le Regioni a disciplinare l'attività dell'agriturismo e a predisporre programmi di sviluppo rurale miranti a sostenere il reddito degli imprenditori agricoli attraverso aiuti a coloro che operano in zone svantaggiate.

Prima abbiamo parlato dell'imprenditore ittico, e abbiamo detto che questo viene equiparato all'imprenditore agricolo, sia con riguardo all'attività di pesca e di raccolta di organismi acquatici, sia riguardo alle attività connesse (attività di prima lavorazione dei prodotti del mare, loro conservazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione).

Parliamo ora di altre due attività connesse alla pesca, ossia del "pescaturismo" e dell'"ittioturismo". Per pescaturismo si intende l'andare in barca con i pescatori e mangiare il pesce appena pescato, mentre con il termine ittioturismo si intende il passare le vacanze nelle case dei pescatori, partecipando alla loro vita e al loro mondo socio-culturale.

Generalmente queste prestazioni non possono essere offerte da imprenditori individuali.

Queste attività devono essere autorizzate dall'autorità marittima, sono considerate "attività assimilate" alle attività agrituristiche, e la loro disciplina è la medesima delle attività connesse alle attività agricole.

1.14. SEGUE : LE ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Vi sono poi altre attività che possono essere connesse ossia le attività dirette alla fornitura di servizi. Ma di quali servizi parliamo? La dottrina aveva enucleato con la legge sull'agriturismo, delle ipotesi di servizi che l'agricoltore può prestare ad una massa indefinita di consumatori (ad esempio offrire dietro pagamento le pratiche di semina e di raccolta, o mettere a disposizione il proprio autocarro per il trasporto dei prodotti agricoli del proprio vicino). Per rispondere alla nostra domanda l'art.2135 c.c. ci dice che sono

connesse le attività poste in essere dal medesimo imprenditore agricolo e dirette alla fornitura di servizi “mediante l’ utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’ azienda normalmente impiegate nell’ attività agricola esercitata”.

Per ciò le attrezzature impiegate non solo devono essere “prevalenti” sul complesso di macchine e attrezzi utilizzati nell’ attività, ma soprattutto devono essere quelle che “normalmente vengono impiegate nell’ attività agricola dall’ imprenditore”.

Altre attività connesse possono essere quelle ottenute “dalla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale”.

Rientrano fra queste le offerte di musei o di farm shops, quando siano dirette ad illustrare ad es. la storia degli attrezzi agricoli o delle varie forme di agricoltura.

Quando parliamo di “valorizzazione del territorio” bisogna comprendere che l’ agricoltura in genere e la selvicoltura in particolare non producono solo beni materiali, ma producono anche beni e ambiente, producono cioè risorse naturali.

I benefici ambientali che provengono dall’ agricoltura dipendono ovviamente anche dalle modalità di gestione dei fondi rustici, per questo motivo la Comunità Europea ha promosso una serie di “misure agro-ambientali” volte appunto a regolare queste attività.

1.15. L’ ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI : LA POLITICA COMUNITARIA DEI PREZZI

Il prezzo dei prodotti agricoli (quantità di moneta data in cambio della merce), non è determinato dalla perfetta relazione dell’ offerta e della domanda.

Le imprese agricole non sono in grado di influire sui prezzi. Per questo motivo il Trattato di Roma si occupa dell’ organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli e della disciplina sui prezzi. Il prezzo indicativo è quello che gli organi comunitari fissano

annualmente quale prezzo d' obiettivo del mercato, tenendo presente la zona più deficitaria della Comunità.

Sulla base di tale prezzo viene fissato il prezzo di entrata, ovverossia quel prezzo che garantisce la protezione del mercato comune dai più bassi prezzi del mercato mondiale, attraverso la determinazione di dazi mobili o prelievi all' importazione che determinano l' aumento del prezzo d' ingresso del prodotto extracomunitario nell' area della Comunità.

Sulla base del prezzo indicativo poi viene fissato il prezzo di intervento, ovvero quel prezzo pagato dagli organismi statali di intervento per i prodotti agricoli che gli agricoltori ad essi conferiscono quando il prezzo di mercato scende al di sotto di quello d' intervento.

Al fine poi di indurre i produttori comunitari ad immettere sul mercato mondiale i proprio prodotti la Comunità può concedere restituzioni all' esportazione calcolate sulla differenza fra i costi comunitari e i minori prezzi mondiali.

Innovazione e Agricoltura

In generale, ma soprattutto in agricoltura, uno dei principali effetti dell' introduzione di innovazioni nelle imprese e nei sistemi territoriali è la crescita della produttività e della competitività che è un' espressione molto sintetica per indicare tutte le diverse modalità con cui tale crescita può sostanzarsi: dalla migliore allocazione dei fattori produttivi alla diversificazione della produzione, dal miglioramento qualitativo dei prodotti alimentari allo sviluppo di prodotti utilizzabili per altri usi, dalla riduzione dei costi indiretti dell' inquinamento ambientale al superamento delle difficoltà di contesto create da alcune specifiche condizioni pedoclimatiche (siccità, erosione, salinità ecc.). Naturalmente, non tutti gli ambiti operativi nei quali l' innovazione può essere utilizzata sono replicabili in ogni contesto e soprattutto, data una determinata

condizione, non tutte le innovazioni sono in grado di generare incremento di produttività e competitività. Pertanto, uno dei primi punti fermi quando si parla di innovazione in agricoltura è la consapevolezza di affrontare un tema vincente, ma solo nella misura in cui si adotti un approccio in grado di tener conto della sua complessità.

Il binomio innovazione – agricoltura ha un glorioso e lungo passato. Sin dal dopo guerra infatti il cosiddetto progresso tecnologico era indicato come una delle più importanti risposte al necessario incremento della produttività dell'agricoltura e alla riduzione dei costi attraverso l'incremento dell'efficienza d'uso dei fattori produttivi. L'accento era posto soprattutto sulla tecnologia ed in particolare su: meccanizzazione, utilizzo di presidi chimici in grado di migliorare la fertilità dei terreni e di difendere piante e animali dai patogeni, selezione di varietà e razze più produttive. Grazie all'ampio margine di miglioramento possibile, a causa del ridotto livello tecnologico dell'agricoltura, negli anni

'50 –'70 l'innovazione ha cambiato il volto dell'agricoltura italiana e mondiale (non per niente si parla di rivoluzione verde). Nei decenni successivi, la spinta tecnologica è andata progressivamente riducendosi sia per l'impossibilità di forzare con lo stesso ritmo i sistemi produttivi sia perché il settore agricolo si è ridimensionato in termini di peso economico e di numero di imprese. L'innovazione ha mantenuto il proprio potenziale di competitività per le imprese che investivano in essa, tuttavia si è forse accentuato il divario fra gli imprenditori innovatori e quelli più prudenti con un allungamento dei tempi della diffusione massiva delle novità produttive.

Dall'avvio del nuovo millennio le prospettive dell'agricoltura si sono ulteriormente complicate e, se da un lato si sono aperti spazi e indirizzi nuovi, dall'altro al settore, in nome della riduzione dell'impatto ambientale, è stato chiesto uno sforzo per tornare alle parole d'ordine della tradizione (meno input chimici, maggior rispetto dei processi naturali, diversificazione vs specializzazione) senza rinunciare tuttavia ai risultati positivi del progresso tecnologico (efficienza dei fattori, ridimensionamento dei costi, buona produttività). Sono inoltre in corso di ripensamento anche le logiche organizzative interne delle imprese, le classiche modalità di relazione fra loro e con il mercato, gli strumenti di comunicazione; quindi, l'ambito dell'innovazione si è fortemente allargato dall'area strettamente tecnica a quella economica, sociale, gestionale e di mercato.

2.1. Definizioni ufficiali .

Le definizioni di innovazione utilizzate dall'Unione europea nell'ambito dei documenti preparatori relativi alle politiche per l'agricoltura 2014 -2020 sono di ampia accezione: "Attuazione di un prodotto (bene o servizio) nuovo o significativamente migliorato o di un processo o di un metodo di commercializzazione o di un metodo organizzativo relativo alla gestione economico/finanziaria, dell'ambiente di lavoro o delle relazioni esterne (SCAR 2012²)". Oppure "L'innovazione è spesso descritta come una nuova idea che trova successo nella pratica. La nuova idea può essere un nuovo prodotto, pratica, servizio, processo produttivo e uno nuovo modo di organizzare le cose ecc. (EC, Draft on EIP 06/2013)". Due sono gli elementi che sembrano emergere da tali definizioni: l'allargamento della nozione ad ambiti ben più vasti di quello strettamente tecnologico e la mancanza di riferimento all'attività di ricerca, anche solo per segnalare che si tratta di risultati di tale attività. Naturalmente, non si intende sminuire o ridimensionare l'importanza della ricerca all'interno dell'economia della conoscenza, ma evidenziare che prodotti nuovi e/o idee creative possono derivare da più fonti, anche dalla base produttiva e dal contesto in cui essa opera, e che le modalità per potenziarne la diffusione devono partire da approcci reticolari di comunicazione e di relazione. In questa ottica, la Commissione europea con l'ausilio di esperti e di gruppi di approfondimento partecipati da tutti gli Stati membri³ ha inteso promuovere interventi di stimolo alla diffusione dell'innovazione in agricoltura partendo dalle esigenze operative del tessuto imprenditoriale e coinvolgendo nelle attività tutti i soggetti che meglio rappresentano il sistema della conoscenza agricolo di un determinato contesto produttivo e territoriale (imprese, ricerca, consulenza, no profit, organizzazioni dei produttori, industria agroalimentare ecc.).

2.2. L'innovazione come risultato di attività di ricerca

Sicuramente l'innovazione è il risultato di un atto di creatività stimolato dalla esigenza di comprendere un fenomeno e/o di risolvere un problema. Tuttavia, l'innovazione si distingue dalla creazione e forse anche dall'invenzione perché si sviluppa all'interno di una relazione (Cerroni A. 2013⁴); infatti mentre una creazione nasce di norma dall'inventiva e dalle capacità di un singolo, l'innovazione, a causa della sua natura applicativa

e volta alla soluzione di un'esigenza, necessita del coinvolgimento di più soggetti. In primis essa è gestita da quelli che l'hanno pensata, prodotta e adottata, ma in realtà essa entra anche a far parte dell'esistenza di coloro che ne vengono in contatto in maniera indiretta: i clienti che giovano di un prezzo più basso, i consumatori che godono di una migliore caratteristica qualitativa, i cittadini di un territorio che ne percepiscono i risvolti positivi o negativi a seconda delle loro personali conoscenze, idealità e obiettivi di vita. In questo modo tutti, compresi i componenti della società, possono interferire con la produzione e l'evoluzione di un prodotto/processo innovativo.

Pertanto, l'innovazione:

- è il risultato dell'attività di ricerca delle strutture pubbliche e private preposte che rispondono con il loro lavoro alla domanda di riduzione dei costi, di miglioramento dell'efficienza, di crescita della qualità o di diversificazione della produzione,

- ma è anche lo sviluppo di una soluzione empirica messa a punto da un imprenditore o da un cittadino in risposta ad una problematica. In entrambi i casi è necessario sia chi codifichi in termini formali e scientifici la novità prodotta sia chi ne metta a punto prima un prototipo, poi la formulazione commerciale. Infine occorre chi la adotti e chi ne determini il successo e la diffusione. Un'innovazione può avere inoltre un carattere incrementale cioè essere un aggiustamento e attualizzazione di un'idea primigenia che funziona ancora nella strutturazione di base, ma ha bisogno di incrementare le possibilità di utilizzo o di migliorare l'efficienza del processo oppure essere una soluzione completamente nuova che sfrutta conoscenze di recente sistematizzazione o intuizioni che esulano dai processi di intervento usualmente utilizzati.

² "Agricultural Knowledge and innovation systems in transition- a reflection paper", Standing Committee of Agricultural Research - Collaborative Working Groups AKIS, European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Directorate E - Bio- technologies, Agriculture and Food, Unit E4 - Agriculture, Forests, Fisheries, Aquaculture, Bruxelles, 2012

³ Collaborative Working Groups (CWG) AKIS e AKIS2 costituiti dallo Standing Committee of Agricultural Research (SCAR), struttura consultiva e di supporto alla Direzione generale della Ricerca della Commissione europea; Focus group on Knowledge transfer and innovation della Rete europea per lo Sviluppo rurale.

⁴ CerroniA. "La circolazione della conoscenza: un modello interpretativo" in il sistema della ricerca agricola in Italia e le dinamiche del processo di innovazione, Rapporto INEA, 2013.

2.3.I modelli di diffusione dell'innovazioni

La modalità ritenuta più comune per la diffusione dell'innovazione è l'imitazione cioè l'effetto causato dalla verifica, da parte del tessuto imprenditoriale di riferimento, dei vantaggi

competitivi di cui può godere l'impresa che l'ha adottata. Si tratta senz'altro di uno stimolo determinante per far nascere l'interesse a conoscerne l'applicazione e gli effetti, ma sulla sua efficienza ed efficacia rispetto ad un rapido processo di adozione sono numerosi i dubbi di esperti e studiosi, anche supportati da evidenze sperimentali (Leeuwis C. 2006⁵, Brunori G. 2009⁶, SCAR/AKIS 2012).

I modelli di diffusione dell'innovazione analizzati e approfonditi dal dopoguerra ad oggi sono numerosi e di differente tipologia sia per l'ambito scientifico da cui provengono (economico o sociologico) sia per l'approccio che utilizzano (epidemico, probit o sistemico; lineare o a rete). In questa sede può essere utile sottolineare gli elementi salienti che, a parere dei diversi studiosi, concorrono a far diffondere le innovazioni.

Il primo stimolo ad innovare deriva dalla verifica, da parte dell'imprenditore, dell'effetto positivo del cambiamento sul reddito sia esso in termini di aumento della produzione e di riduzione dei costi o di miglioramento della qualità del prodotto e quindi di un incremento del prezzo dei prodotti e di cambiamento del processo di commercializzazione. Nel caso di reddito invariato, la novità da introdurre deve comunque essere percepita come una soluzione ad un problema ritenuto importante (l'adeguamento ad una norma, la risposta ad un agente patogeno ecc.). L'accertamento di tale risultato non è semplice né immediato e di norma non emerge dalla sola analisi dell'operazione colturale o del processo produttivo strettamente interessato all'innovazione, ma anche dalla verifica delle interconnessioni tecniche ed economiche con le altre pratiche colturali e dalla sua compatibilità con l'impostazione strategica che l'imprenditore ha dato all'impresa. L'introduzione di un'innovazione è in genere un investimento di varia natura, ma pur sempre un impegno di risorse e come tale è collegata ad un rischio che l'imprenditore si assume in cui la probabilità di insuccesso dovrebbe essere ridotta al minimo per accelerarne il trasferimento.

Un altro aspetto da tenere in considerazione per una buona diffusione è il contesto nel quale le imprese potenzialmente beneficiarie sono inserite. Se, come si diceva sopra, un'innovazione è il risultato di un'attività di relazione, anche la sua applicazione può essere fortemente condizionata dai rapporti e i collegamenti che l'impresa ha, o potrebbe avere, con soggetti pubblici e privati e dalle caratteristiche geografiche, economiche e sociali del territorio in cui è collocata. Uno studio sperimentale realizzato in Piemonte (Vagnozzi 2007⁷) ha consentito di evidenziare che settori produttivi (frutticoltura e orticoltura) nelle medesime condizioni di necessità (ricambio varietale) e situazione geografica hanno risposto in maniera opposta alle innovazioni proposte perché i due ambiti hanno una diversa capacità associativa/relazionale (presenza di associazionismo produttivo attivo) e una differente disponibilità a partecipare alle azioni innovative delle strutture di ricerca.

Le questioni fin qui sinteticamente rappresentate consentono di sottolineare come il processo di adozione di un'innovazione sia complesso, strettamente connesso con le caratteristiche del capitale umano aziendale, relazionale e territoriale e quindi possa essere considerato a tutti gli effetti anche un processo di apprendimento. In quanto tale, perciò, esso si giova di un intervento esterno di supporto volto a promuovere un accrescimento delle competenze e capacità aziendali e ad accompagnare le eventuali difficoltà incontrate nell'inserimento dell'innovazione nel contesto aziendale. Nella tradizione ed esperienza italiana questo ruolo è stato ricoperto dall'assistenza tecnica o dalla divulgazione agricola o dalla consulenza aziendale a seconda dell'epoca a cui si fa riferimento e di norma si è trattato di strutture pubbliche, private o associative dotate di personale specializzato e di strumenti operativi avanzati (laboratori, centri di calcolo, riviste, banche dati, strutture aggregative ecc.). Negli ultimi anni, a causa dell'accento rivolto all'approccio relazionale e socio-economico, fra le competenze delle strutture di consulenza è molto richiesta quella di analisi economica dei contesti e di animazione di gruppi e comunità locali.

⁵ Leeuwis C. with van den Ban A., "Communication for rural innovation – Rethinking agricultural extension", Blackwell Science, Oxford 2004.

⁶ Brunori G. et al. "Innovation process in agriculture and rural development: the IN-SIGHT project" in *Innovation processes in agriculture and rural development - Results of a cross-national analysis of the situation in seven countries, research gaps and recommendations*, di Knickel, Karlheinz and Tisenkopfs, Talis and Peter, Sarah, Final report, 2009.

⁷ Vagnozzi A. (a cura di), "I percorsi della ricerca scientifica e la diffusione dell'innovazione - il caso dell'agricoltura piemontese", *Analisi regionali*, INEA, 2007

2.4. Quale apporto dalle politiche e dalle strutture pubbliche

Il rinnovato interesse da parte dell'Unione europea ai temi dell'innovazione di questo periodo nasce sicuramente dal positivo apporto che essa può dare alla crescita, ma soprattutto dalla verifica che i sistemi produttivi europei non sono sufficientemente innovativi e non hanno ancora avviato l'auspicato percorso virtuoso verso un'economia basata sulla conoscenza. Particolarmente in agricoltura, le innovazioni fanno difficoltà a diffondersi nella media delle imprese, forse perché vengono ideate e prodotte con poca attenzione ai problemi che esse stanno incontrando. Si è ritenuto quindi di promuovere, mediante gli strumenti offerti dalla politica regionale, dello sviluppo rurale e della ricerca, uno sforzo eccezionale di finanziamento e di stimolo con un approccio di sistema e che tiene conto delle complessità sopra descritte. Sarà importante che durante l'attuazione degli interventi e delle azioni previste i responsabili delle politiche e gli attori dei processi amministrativi e finanziari si concentrino anche sulle modalità di intervento e sugli strumenti utilizzati. Le parole chiave: partenariato, approccio a rete, analisi dei bisogni, centralità delle imprese e dei territori rurali, consulenza personalizzata, innovazione sociale, avranno bisogno di risorse finanziarie dedicate, ma anche di una serie di procedure attuative "esperte" che non derogano dagli obiettivi e indirizzi di fondo in nome di una spesa rapida e indifferenziata.

L'innovazione nello sviluppo rurale

Le novità introdotte dal regolamento comunitario 2011/627/3

3.1. Introduzione al trasferimento di conoscenza e al concetto di innovazione .

Nel quadro del disegno unitario e multilivello della Strategia Europa 2020, la Politica europea per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 contribuisce allo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza attraverso la promozione del trasferimento della conoscenza e dell'innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali. Essa è una priorità trasversale della politica orientata al rafforzamento e all'adeguamento del capitale umano nelle aree rurali e all'attivazione di dinamiche collaborative tra mondo delle imprese e della ricerca. L'obiettivo è quello di migliorare la competitività, la gestione efficiente delle risorse e le performance ambientali delle filiere e dei sistemi economici rurali. Il regolamento per lo sviluppo rurale 2011/627/3² delinea una riforma della politica che completa, di fatto, il percorso di sistematizzazione degli interventi di ricerca, formazione, consulenza e innovazione³ già parzialmente avviata nel periodo di programmazione 2000-2006, quando, si era resa obbligatoria l'istituzione dei servizi della consulenza (riforma Fischler), prima per il I pilastro (Regolamento 1782/2003) e successivamente per il II pilastro (Regolamento 1698/2005).

Un percorso nel quale i servizi di consulenza in agricoltura vengono ricondotti al contesto più ampio del sistema della conoscenza e dell'innovazione, in cui l'impresa e le sue esigenze/opportunità d'innovazione acquistano un ruolo di centralità. In quest'ultimo regolamento la CE non si limita a proporre la tradizionale definizione d'innovazione di prodotto o di processo, ma introduce il concetto d'innovazione interattiva che promuove l'attivazione di percorsi di partecipazione paritaria tra attori (a valle della filiera della ricerca) e conduce alla creazione di soluzioni innovative. Il trasferimento di conoscenza e d'innovazione è dunque un percorso comune ad una molteplicità di attori rilevanti (ricercatore, consulente, formatore, impresa), tutti egualmente funzionali per la coproduzione d'innovazione che, attraverso la realizzazione di azioni di disseminazione, sperimentazione e adattamento dei risultati della ricerca, risponde alle specifiche esigenze/opportunità di sviluppo aziendali.

La CE proponendo l'estensione dei processi di trasferimento della conoscenza e dell'innovazione ai sistemi economici rurali, oltre i limiti

della settorialità, determina un ampliamento della molteplicità degli attori portatori d'interesse e, dunque, degli ambiti su cui essa interviene. Questi non riguardano più esclusivamente l'incremento della produttività aziendale ma, diversi altri campi d'interesse (dall'agricoltura sociale, all'organizzazione e resilienza⁴ aziendale e di filiera, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza sul lavoro). L'innovazione interattiva può essere inoltre intersettoriale, in quanto caratterizzata dallo sviluppo di interessi comuni ma afferenti a diversi settori di uno stesso sistema economico locale (si pensi alle innovazioni sulla produzione di bioenergie).

3.2.L'impianto regolamentare della Strategia Europea per l'Innovazione .

L'impianto regolamentare⁵ comunitario propone un'azione complessa di sostegno ai sistemi nazionali della conoscenza e dell'innovazione, attraverso quattro principali tipologie d'intervento, che le amministrazioni possono realizzare in maniera integrata o singolarmente:

² Reg.(COM.(2011)627/3).

³ In letteratura denominati *Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)*.

⁴ Per *resilienza delle imprese rurali* viene comunemente intesa il processo di maturazione di capacità di adattamento e resistenza ai mutamenti del contesto di riferimento.

⁵ I principali atti regolamentari di riferimento sono il Regolamento del Consiglio d'Europa COM(2012)627/fin, le fiche delle misure "Knowledge transfer and information actions" (art. 15), "Advisory services, farm management and farm relief services" (art. 16) e "Co-operation" (art. 36), la Comunicazione relativa al Partenariato Europeo per l'Innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" COM(2012) 79 finale e le linee guida sull'EIP.

- 1) rafforzamento del capitale umano e delle professionalità che operano nei settori agricolo e forestale e nelle aree rurali;
- 2) ristrutturazione organica e funzionale degli enti che erogano i servizi di consulenza;
- 3) attivazione di flussi d'informazione e di processi di innovazione interattiva tra gli attori e lungo le filiere agricole e forestali;
- 4) istituzione di organismi di facilitazione, networking e governo dei processi.

L'imprenditore agricolo, il gestore forestale e l'impresa rurale acquisiscono centralità nella loro qualità di destinatari ultimi dei percorsi di trasferimento della conoscenza lungo le filiere, mentre gli altri attori, ancorché beneficiari, nella loro qualità di consulenti, formatori o ricercatori, hanno un ruolo in relazione all'effettiva attività di trasferimento di conoscenza e informazione (art. 15), servizi di consulenza, di supporto o di sostituzione, o ancora nell'assumere la responsabilità della gestione delle aziende (art. 16). Vengono inoltre introdotte figure nuove per lo sviluppo rurale e per i sistemi della conoscenza, come l'innovation broke⁶ e il gruppo operativo (art. 36), che trovano ragion d'essere nello svolgimento di funzioni di aggregazione e facilitazione di diversi soggetti attorno ad un'idea progettuale di sviluppo d'innovazione.

⁶

La figura dell'innovation broke viene introdotta e descritta dalla CE con la Comunicazione relativa al Partenariato Europee operi l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" COM(2012) 79 finale e le linee guida sull'EIP.

1) Il rafforzamento del capitale umano e delle professionalità degli operatori socioeconomici del territorio riguarda le misure d'intervento relative agli articoli 15 e 16 del regolamento, tese a favorire la maturazione di una cultura diffusa della formazione permanente e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita degli attori rurali. Quelle rivolte ai primi sono principalmente orientate alla maturazione di capacità, abilità e comportamenti individuali e relazionali, alla qualificazione e all'aggiornamento delle professionalità imprenditoriali. Viene inoltre promosso lo sviluppo di dinamiche di confronto tra imprese, al fine di favorirne la resilienza e una maggiore dinamicità complessiva dei sistemi socio-economici rurali. A tal fine la proposta regolamentare supera i vincoli che di fatto hanno causato una perdita di attrattività delle azioni di formazione/ consulenza nel presente periodo di programmazione (vincoli sulle materie oggetto di formazione e consulenza; insufficienza del premio contributivo per l'uso dei servizi di consulenza) e amplia l'offerta delle tematiche oggetto dei servizi di supporto e di trasferimento della conoscenza e dell'informazione (tra le altre: sostenibilità ambientale, marketing, sicurezza sul lavoro, climate change, innovazione, requisiti minimi per le condizionalità aziendali, gestionale aziendale globale, biodiversità, gestione efficiente delle risorse, protezione dell'acqua e del suolo). Inoltre l'indicazione di una più ampia gamma di metodologie

utilizzabili per l'erogazione di tali servizi (study visit, shortterm farm exchange, workshops, attività dimostrative in azienda, coaching) sembra intesa a favorire la conciliazione tra il lavoro e la formazione.

2) Le azioni di rafforzamento delle professionalità dei soggetti che erogano consulenza s'integrano di fatto con quelle tese alla ristrutturazione organica dei loro enti e sono finalizzate principalmente a garantirne il miglior supporto alle imprese coinvolte nei processi di trasferimento della conoscenza. Nel dettare le condizioni di accesso al sostegno, il regolamento mette in stretta relazione l'adeguatezza organizzativa e l'affidabilità degli enti con la coerenza delle professionalità, delle qualifiche e delle esperienze degli staff da essi impiegati, con particolare attenzione alla specificità delle tematiche oggetto di consulenza e al loro aggiornamento.

3) La terza tipologia di azioni mira ad attivare i flussi d'informazione e incoraggiare la creazione di legami tra i diversi attori del sistema della conoscenza (formatori, consulenti, imprese e ricercatori), attraverso il sostegno all'istituzione e attuazione di network locali, che favoriscano l'attivazione di percorsi d'innovazione interattiva, realizzando sinergie e finalizzando la ricerca scientifica rispetto alle esigenze degli imprenditori. Con queste finalità, lo sviluppo rurale sostiene, attraverso l'art. 36, l'attivazione di forme di cooperazione diverse:

A) i clusters, finalizzati a realizzare specifici progetti di sviluppo economico e percorsi di trasferimento di conoscenza e disseminazione di informazioni, attraverso la promozione di interazioni, scambi di conoscenza e di esperienze;

B) i network, la cui portata è più ampia e che hanno minori specificità nelle azioni da intraprendere, potendo contribuire, ad esempio, ad attivare meccanismi di disseminazione delle innovazioni lungo le filiere e di emulazione tra imprenditori;

C) i gruppi operativi, rappresentano il luogo di ricomposizione formale degli interessi di soggetti rurali che, attraverso la costituzione del partenariato e la stesura del piano di sviluppo di un'idea progettuale, intraprendono un percorso comune di confronto, ciascun con un proprio ruolo, per la definizione e implementazione d'innovazione interattiva, rispondendo a difficoltà e/o opportunità di una o più imprese locali.

La cooperazione dei gruppi operativi rappresenta, di fatto, l'espressione più alta di integrazione delle azioni di trasferimento della conoscenza con quelle relative agli investimenti materiali. In particolare i gruppi operativi sono chiamati a promuovere l'aggregazione dei soggetti e degli interventi più rilevanti (formazione e informazione; utilizzo dei servizi di consulenza; gli investimenti materiali; gli impieghi in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste; costituzione di associazioni di agricoltori) attorno ad un progetto unitario e comune di sviluppo di una specifica innovazione.

4) La quarta tipologia di azioni è orientata a facilitare e governare i percorsi di disseminazione dei risultati della ricerca e d'innovazione interattiva implementati nelle aziende, attraverso il sostegno al networking locale e multilivello e l'istituzione di specifici organismi di governance. Rientrano fra queste il sostegno alle azioni di intermediazione e aggregazione degli attori componenti i gruppi operativi (innovation brokerage) e alle azioni del Partenariato Europeo per l'Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI) e delle reti nazionali dedicate coordinamento dei gruppi operativi e alla disseminazione delle innovazioni (art.62). In particolare, il PEI (art. 61) favorisce l'attivazione della connessione tra la ricerca e la pratica agricola, informando la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo e incoraggia la messa in pratica, su larga scala e in tempi più brevi, delle innovazioni già realizzate nelle aziende.

A tali azioni cofinanziabili a livello di PSR (o di programma operativo della Rete Rurale Nazionale), vengono aggiunti organismi di governance e coordinamento tecnico-scientifico di diretta responsabilità della CE : la Rete europea per l'innovazione (art. 53); l'High level steering board del European innovation partnership (EIP); e lo SCAR Collaborative Working Group on Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS). Questi ultimi hanno principalmente funzioni di coordinamento tra la politica di sviluppo rurale per l'innovazione e la ricerca attuata tramite il programma comunitario Horizon⁷ e mirano a promuovere la riflessione attorno a temi di ricerca che rispondano più puntualmente alle difficoltà e alle sfide delle imprese rurali, agricole e fo- restali.

⁷ Ci riferisce a "Orizzonte 2020: Programma quadro per la ricerca e l'innovazione" (COM(2011) 809 final). All'interno del programma, viene infine istituita una specifica linea d'azione a sostegno alla competitività del settore agroalimentare, della sicurezza alimentare e dell'agricoltura sostenibile (2,8 Mln).

3.4. Il PEI e la Rete del PEI (Il Partenariato Europeo per l'innovazione)

Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura viene realizzato attraverso i gruppi operativi costituiti da agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare e forestale, interessati alla realizzazione di progetti di cooperazione per l'innovazione cofinanziati dal FEASR nel quadro dell'art. 36 dello SR. Ai sensi dell'art. 61, il PEI esso persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo e forestale, con il passaggio a sistemi di produzione agroecologici e operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la silvicoltura;
- b) contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, sia già esistenti, sia nuovi;
- c) migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;
- d) gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro.

Per realizzare i propri obiettivi, il PEI:

- a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;
- b) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; nonché
- c) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.

Conclusioni.

Nel prossimo futuro la produzione agricola e alimentare dovrà affrontare una serie di problemi urgenti a livello sia nazionale che globale: l'aumento della popolazione mondiale; l'aumento della durata di vita media; la crescente urbanizzazione; un continuo aumento della domanda di cibo, per quanto riguarda quantità e qualità; una continua diminuzione della disponibilità di terreni agricoli.

Già oggi più di 1 miliardo di persone stanno morendo di fame ora e un altro miliardo soffre di malnutrizione.

Bisogna dare una risposta urgente a questo tema che ha la massima priorità. Per questo l'agricoltura ha bisogno di innovazioni che l'aiutino a rispondere prontamente e in modo adeguato, e una risposta del genere può esserci solo se nasce da una cooperazione tra il settore agricolo, quello scientifico e quello degli investimenti. Queste innovazioni potrebbero migliorare sia la fertilità del suolo e contribuire a intrappolare nel terreno una quantità enorme di CO₂, riducendo nell'ambiente dell'effetto serra di origine agricola.

Altre innovazioni di grandissima importanza devono avvenire su una tematica che alcune volte sembra essere dimenticata: l'accesso all'acqua. Oggi l'agricoltura già utilizza circa il 70% di acqua dolce disponibile per la coltivazione di piante e degli animali addomesticati. Abbiamo bisogno di migliorare l'utilizzo di acqua con nuove tecnologie di irrigazione e gestione

del suolo dal momento che in futuro, in diverse aree, l'acqua potrebbe essere il fattore limitante per la produzione alimentare.

L'innovazione è necessaria anche sui sistemi di coltivazione e di allevamento, anche al fine di adeguare la pianta o l'animale a specifici ambienti, utilizzando tutte le tecnologie oggi disponibili. Dovremmo anche portare innovazioni tecniche in quei paesi in via di sviluppo per limitare la perdita di parte del raccolto che viene perso perché gli agricoltori non hanno o la possibilità di raccogliarlo o la possibilità di conservarlo.

Dovremmo anche operare nel limitare l'utilizzo di biomassa commestibili per la produzione di biocarburanti e di bioenergia in generale. Dovremmo infatti utilizzare biomasse non commestibili per la produzione di energia biologica, quindi vi è bisogno di continuare la ricerca per la produzione di bio-carburanti di terza e quarta generazione. Questo aiuterà sia direttamente che indirettamente gli agricoltori: vi sarà meno competizione per l'uso del suolo, maggiori investimenti e maggiori guadagni per gli agricoltori, daremo una forte risposta alla lotta contro l'inquinamento e il cambiamento climatico. Altre fonti energetiche fisiche (come il vento, fotovoltaico etc.) non devono essere installati su suoli produttivi. In particolare, gli impianti fotovoltaici dovrebbero essere installati di preferenza sui tetti degli edifici urbani di fascia rurale per un utilizzo più semplice e diretto .

BIBLIOGRAFIA.

- *Alberto Germanò Manuale di diritto agrario , G.Giappichelli Editore , 2016.*

- *L'italia della GREEN ECONOMY Silvia Zamboni, Edizione Ambientale, 2011*

- *Sostenibilità dei sistemi produttivi strumenti e tecnologie verso la GREEN ECONOMY, ENEA ,2012*
- *La Terra , L'Uomo e l'etica della biosfera L'Ecologist italiano. 2005*
- *L'ALIMENTAZIONE COME ECOLOGIA L'Ecologist italiano.2005*
- *I PIACERI DELL'ENERGIA ENEL ,Touring Club Italiano, 2006*
- *FLUMEN L'ORTO ENERGETICO , Luccioni , 2011*
- *ALBERTO BRAMANTI E ANDREA ORDANINI,ITC e distretti industriali ,Fondazione IBM Italia, 2004.*
- *Leeuwis C. with van den Ban A., "Communication for rural innovation – Rethinking agricultural extension", Blackwell Science, Ox- ford 2004.*
- *Alberto Germanò Manuale di diritto agrario comunitario, G.Giappichelli Editore , 2014.*

SITOGRAFIA:

-WWW.LOCCIONI.COM

-INEA.

-ECOLOGIST.IT

-NEXTVILLE.IT

-MakerFaireRome.EU

-GOOGLE.IT

-ENEA.

-www.contoterzisti.it

-SAPERE.IT